

che la facoltà, o la riserva al Governo di provvedere, implichi necessariamente una proibizione *a priori* di escavare, proibizione che fa d'uopo sia emanata prima che vi possa essere contravvenzione. Altro è il dire che il Governo possa provvedere sulle dimande d'escavazione che si facciano, altro è volere che questo dritto di provvedere contenga già per se stesso anche quello della proibizione di scavo.

Perchè potesse avere luogo una contravvenzione alle disposizioni dell'articolo terzo del progetto del Ministero, al diritto cioè che si vorrebbe riservato al Governo di concedere il permesso per operare escavazioni d'arena nelle spiagge marittime, converrebbe supporre il caso in cui un individuo, un corpo qualunque si appropriasse egli tale diritto, il diritto cioè di rilasciare simili permisioni.

In questo caso solamente si potrebbe concepire col pensiero l'idea di una contravvenzione al disposto dell'articolo 3 del progetto governativo.

Io non oppugno il disposto di quest'articolo malgrado che a me pure, come all'onorevole preopinante, sembri nè molto conveniente, nè affatto necessario. Solamente volli fare osservare alla Camera che conviene modificare la redazione di detto articolo, perchè il medesimo venga posto in correlazione coi termini adottati nell'articolo quinto del progetto della Commissione.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Risponderò prima di tutto all'onorevole deputato Cavallini.

Egli ha esaminato l'articolo secondo isolatamente dal primo, ma per conoscere il vero spirito dell'articolo 2 bisogna combinarlo coll'articolo 1.

Leggesi in esso articolo primo la proibizione assoluta di escavare arene lungo il litorale, e tale proibizione necessariamente include quella compresa nell'articolo 3 di escavare ghiaia nei luoghi dove esistono ponti, edifizii civili, od altre opere di pubblica utilità.

La proibizione è dunque generale, se non che in esso articolo primo vengono designate le autorità autorizzate a concedere la facoltà di fare escavazioni, dichiarando che non potrà essere concessa, salvochè dai capitani dei porti e spiagge in quei siti che saranno determinati, e dove non esisteranno edifizii civili, ponti, muri di sostegno delle strade, ed altre opere di costruzione.

Nell'articolo seguente si viene poi a stabilire che, qualora si tratti di quei siti ove trovansi edifizii o ponti, ecc., la detta facoltà vorrà essere concessuta non più dai capitani, ma dal Ministero; e così questa disposizione è pur sempre retta da quella più generale di non potere scavar lungo la spiaggia.

Parmi quindi che non sia necessario di entrare in maggiori spiegazioni, perchè nell'articolo 2 parlasi soltanto dell'autorità che può dispensare dal generale divieto.

Postochè ho la parola, farò una semplice osservazione in risposta all'onorevole Biancheri.

Egli vorrebbe che fosse tolto assolutamente di mezzo l'articolo 3; vorrebbe cioè che anche nel caso in cui si trattasse di scavare arena nei luoghi ove trovansi ponti, edifizii civili, ecc., si desse autorità ai capitani dei porti e delle spiagge di concederla e non fosse tale facoltà riservata al Ministero, adducendo per ragione di questa sua proposta la somma difficoltà che, venendo dimandata al Ministero, l'autorizzazione giunga in tempo da potersene far uso.

Ma io prego l'onorevole deputato a voler riflettere che la necessità del ricorso al Ministero è limitata a certi casi, quando cioè si tratta di estrarre arena dove esistono ponti, edifizii civili, muri di sostegno od altre opere.

Se ogniqualvolta occorre di avere arena lungo il litorale si dovesse ricorrere al Governo, io pure lo riconosco, sarebbe questa una soggezione troppo grave; ma essendo la necessità circoscritta a certi luoghi, io non veggo ragione per cui debbano derivarne tanti inconvenienti.

Per altra parte l'onorevole Biancheri al pari di me comprende quanto sia importante l'impedire che in quei luoghi si scavi l'arena, e quanto sia necessario che si circondi di maggiori cautele, si sottoponga a maggiori condizioni la facoltà di tale escavazione, giacchè potrebbero derivarne pericoli gravissimi e per gli edifizii, e pei ponti e muri di sostegno, ed altre opere.

Vi è dunque una ragione la quale ci persuade che in questi casi speciali si vuole andare più a rilente, e che la facoltà delle scavazioni vuol essere più strettamente concessuta, senzachè, essendo così circoscritta, possano venirne quelle conseguenze cui egli accennava e sulle quali fondava la sua proposta. Io quindi insisto perchè sia mantenuta la proposta del Ministero accettata dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al signor relatore.

**DEFORESTA**, relatore. Siccome il signor ministro ha già parlato nel senso del progetto della Commissione, mi riservo di rispondere in seguito.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Biancheri.

**BIANCHERI.** Osserverò prima di tutto che il signor ministro ha mal compreso l'articolo della Commissione, in quanto che egli disse che v'era proibizione assoluta di scavare arena senza permesso. Ora, io mi permetto di avvertire che la Commissione ha redatto l'articolo in tutt'altro senso, ed ha in questo saviamente emendato l'articolo del Ministero.

Questa proibizione non esiste che per quei luoghi in cui avvi la necessità di vietare quest'escavazione; perchè, qualora si fosse stabilita la proibizione assoluta, credo la Camera l'avrebbe respinta, tanti e sì gravi sarebbero stati gli inconvenienti che ne sarebbero derivati.

Il signor ministro rispose poi, relativamente alle osservazioni che io feci intorno all'articolo secondo, che, essendo la proibizione limitata a certi punti, l'inconveniente da me accennato non poteva presentarsi. Il signor ministro non ha posto mente a ciò che io dissi, che cioè lungò la riviera occidentale i paesi sono quasi a contatto l'uno dell'altro, e sì dall'una parte che dall'altra sono fiancheggiati da giardini, da cinte e da muri; ne avverrebbe quindi che questa proibizione sarebbe estesa a tutta la riviera, cosicchè sarebbe illusoria l'autorizzazione di potere scavare sabbia in altri siti, in quanto che non ne esisterebbero, oppure, esistendo, sarebbero ad una distanza tale da rendere sempre inutile la permissione che si vorrebbe concedere.

Del resto, chi si trovasse nella necessità di scavar sabbia, e ricorresse al Ministero onde ottenere il permesso per questa scavazione, il Ministero sarebbe egli nel caso di portare a tal uopo il suo giudizio? Esso non potrebbe giudicare, perchè non conoscendo le località non sa se vi sia il bisogno di accordare o negare la permissione.

Dunque che cosa farà il Ministero? Si rivolgerà al capitano di spiaggia onde avere le informazioni che debbono motivare il suo permesso. Quindi avviene che o direttamente o indirettamente sarà sempre l'autorità locale che lo darà.

Se il Ministero potesse giudicare da sè stesso, io certamente acconsentirei che in certi casi potesse essere utile di riservare a lui questa facoltà; ma, siccome esso non potrà mai darsi ragione della necessità di concedere o negare questo permesso senza ricorrere all'autorità locale, questa riserva mi pare assolutamente inutile.